



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della Ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”, e, in particolare, l’art. 2, comma 1, che introduce l’art. 51-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell’università e della ricerca;

VISTO in particolare l’art. 4, comma 1, del suddetto decreto-legge che stabilisce: “[...] *Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad avere efficacia sino all’attribuzione dei nuovi incarichi [...]*”;

VISTO il D.P.C.M. n. 164 del 30 settembre 2020 “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2017, registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre 2017, al n. 1920, come da comunicazione dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. MIUR n. 26111 del 1° settembre 2017, con il quale è stato conferito al dott. Vincenzo Di Felice l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della D.G. per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca;

VISTO il decreto direttoriale del 13 luglio 2020, n. 1032, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Galli l’incarico di dirigente dell’Ufficio VI della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante “*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*”, e in particolare l’art. 63 che stabilisce “[...] *Il Ministro della pubblica istruzione d’intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l’Anagrafe nazionale delle ricerche*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023* e in particolare:

- il comma 553, art. 1, il quale stabilisce che “*Il Ministero dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità di iscrizione degli enti, delle istituzioni e degli organismi privati che*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della Ricerca

svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca in una sezione, denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Possono iscriversi alla sezione di cui al primo periodo le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro a eccezione delle università, degli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma";

- *il comma 554, art. 1, il quale stabilisce che "Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo denominato "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale" con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 553";*

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 564 del 28 aprile 2021, con il quale, tra l'altro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stata istituita, nell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, una sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 615 del 19 maggio 2021, che in attuazione dell'art. 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, definisce le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse del "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale", istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, dal citato art. 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, che saranno distribuiti attraverso una procedura selettiva indetta con bando pubblico annuale dal Ministero dell'università e della ricerca e riservata ai soggetti iscritti nella suddetta sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" dell'Anagrafe nazionale delle ricerche;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 564 del 28 aprile 2021, che demanda a successivi decreti direttoriali la specificazione delle modalità di iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche delle amministrazioni, degli istituti e degli enti pubblici e privati che svolgono, per prioritarie finalità statutarie, attività di ricerca e che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai



Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale
Direzione Generale della Ricerca

sensi dell'articolo 11 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTO, altresì, l'art. 2, comma 3, del medesimo decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 564 del 28 aprile 2021, che demanda ad eventuali successivi decreti direttoriali la specificazione, tra l'altro, delle modalità di iscrizione degli enti, delle istituzioni e degli organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca nella Sezione denominata "*Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca*" dell'Anagrafe nazionale delle ricerche;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'individuazione e alla specificazione delle modalità di iscrizione, degli enti e dei soggetti sopra indicati, all'Anagrafe nazionale delle ricerche e nella Sezione denominata "*Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca*" della medesima Anagrafe;

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le modalità di iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, delle amministrazioni, degli istituti e degli enti pubblici e privati che svolgono, per prioritarie finalità statutarie, attività di ricerca e che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 11 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. Il presente decreto specifica altresì le modalità di iscrizione, nella sezione denominata "*Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca*", istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 564 del 28 aprile 2021 (nel seguito anche semplicemente "*Sezione*"), delle fondazioni, delle associazioni, degli organismi privati di ricerca e di ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro, che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali.

Art. 2 - Documentazione richiesta per l'iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche

1. A pena di inammissibilità, le domande per l'iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto dovranno essere trasmesse secondo le modalità indicate nell'articolo 4 e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) Copia dell'atto costitutivo;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale
Direzione Generale della Ricerca

- b) Copia dello Statuto;
- c) Copia del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica;
- d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, con cui si attesta che la documentazione caricata sul sito dell'Anagrafe nazionale delle ricerche è copia conforme all'originale.

Art. 3 - Documentazione richiesta per l'iscrizione nella sezione denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca”

1. In aggiunta alla documentazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 564 del 28 aprile 2021, a pena di inammissibilità, le domande per l'iscrizione nella Sezione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, dovranno essere corredate dalla seguente ulteriore documentazione:

- a) Copia dei bilanci consuntivi relativi agli ultimi 3 anni, o documenti contabili equivalenti a fini civilistici, ove disponibili;
- b) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, con cui si attesta che la documentazione caricata sul sito dell'Anagrafe nazionale delle ricerche è copia conforme all'originale;
- c) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, con cui i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto attestano di non avere scopo di lucro, qualora ciò non sia espressamente indicato nello Statuto. Tale DSAN deve essere corredata da una certificazione da parte dell'organo interno di controllo relativa all'assenza dello scopo di lucro.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche e nella sezione denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca”

1. Le domande di iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche e nella sezione denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca” da parte degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto dovranno essere compilate e trasmesse esclusivamente collegandosi al sito internet www.anagrafenazionale ricerche.mur.gov.it e seguendo la procedura ivi riportata. Gli allegati alle domande dovranno essere caricati obbligatoriamente utilizzando il medesimo sito.

2. Non saranno ammesse, ai fini dell'iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche e nella Sezione, le domande compilate ma non trasmesse attraverso il sito internet www.anagrafenazionale ricerche.mur.gov.it.

3. Per procedere all'iscrizione di cui al comma 1 del presente articolo, gli enti e i soggetti interessati dovranno necessariamente dotarsi di un'utenza SPID.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione Generale della Ricerca

4. A seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 564 del 28 aprile 2021 è stata realizzata una nuova piattaforma che sostituirà integralmente quella attuale. A far data dal 26 luglio 2021 il servizio telematico Arianna e il sito internet <https://anagrafenazionale ricerche.cineca.it> saranno operativi solo in modalità consultazione e cesseranno di esistere il 31 dicembre 2021. L'iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche e nella sezione denominata “*Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca*” potrà essere effettuata esclusivamente collegandosi al sito internet www.anagrafenazionale ricerche.mur.gov.it e seguendo la procedura ivi riportata.

5. La documentazione trasmessa sarà utilizzata dal Ministero dell'università e della ricerca esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.

6. Per poter accedere a finanziamenti pubblici, tra i quali si annoverano anche quelli erogati all'esito della procedura selettiva di attribuzione delle risorse del “*Fondo per la ricerca in campo economico e sociale*”, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, dall'articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli enti e i soggetti indicati nell'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto devono essere necessariamente iscritti alla nuova piattaforma dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al sito internet www.anagrafenazionale ricerche.mur.gov.it.

7. Responsabile del coordinamento delle attività relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche è la Dott.ssa Francesca Galli, dirigente dell'Ufficio VI della Direzione Generale della Ricerca del Ministero dell'università e della ricerca.

8. Ogni eventuale richiesta e/o problematica potrà essere inoltrata e/o segnalata via e-mail ai seguenti indirizzi: anr@miur.it (problematiche generali) e assistentatecnica_anr@miur.it (problematiche di carattere tecnico-informatico).

IL DIRETTORE GENERALE
(art.11, co.1, d.P.C.M. n. 164/2020)
- dott. Vincenzo Di Felice -